Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° | **Roma - Venerdì, 1° luglio 1932 - Anno X** | **Numero 150**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annuo L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nel certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1932

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 maggio 1932, n. 720.

Provvidenze dirette ad agevolare la costruzione e l'attrezzamento di sylos e di magazzini da cereali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È data facoltà al Ministro per l'agricoltura e le foreste di concedere speciali contributi per agevolare la costruzione e l'attrezzamento di sylos e di magazzini da cereali, nonchè il riattamento e l'adattamento di locali destinati o da destinarsi a tale uso.

Le domande per l'assegnazione del contributo dovranno essere presentate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste insieme al progetto tecnico e al piano finanziario delle opere.

Detti contributi saranno concessi, a giudizio insindacabile del Ministro per l'agricoltura e le foreste, previo parere dell'ispettore agrario regionale, tenuto conto della convenienza tecnica ed economica dell'opera e della loro ubicazione, nella misura del 25 per cento della spesa prevista.

Nel caso in cui sia necessario ricorrere al credito, per la provvista del 50 per cento della spesa preveduta, potrà essere altresì concesso un contributo nel pagamento dei relativi interessi, nella misura del 2,50 per cento annuo scalare, per non oltre 25 anni.

Art. 2.

Il contributo del 25 per cento nella spesa potrà essere corrisposto in un numero di annualità costanti non superiori a 25 anni, comprensive di una quota di capitale e di interessi, in ragione questi ultimi del tasso vigente all'atto della liquidazione del contributo per i mutui ordinari della Cassa depositi e prestiti aumentato dell'uno per cento.

La liquidazione del contributo avrà luogo gradualmente, in relazione allo stato di avanzamento dei lavori vistati dagli ispettori regionali agrari i quali provvederanno altresì al collaudo dell'opera.

Il contributo sarà commisurato al costo effettivo delle opere, ma non potrà in ogni modo superare il preventivo di cui all'art. 1.

Art. 3.

I benefici previsti dall'art. 1 potranno essere concessi ad agricoltori singoli o consociati, ad enti od istituzioni agricole, a Consorzi di bonifica ed irrigazione, a Consigli provinciali dell'economia corporativa ed a Magazzini generali.

A tal uopo, a partire dall'esercizio finanziario 1932-33, sarà stanziato nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste un fondo annuo di L. 1.000.000 e sarà diminuito di pari somma lo stanziamento previsto dall'articolo 4 del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3139, e successive modificazioni.

È pertanto istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero predetto per l'esercizio 1932-33 il capitolo n. 87-*quater*: « Contributo dello Stato nella spesa capitale e negli interessi sui mutui per la costruzione di sylos e di magazzini da cereali: L. 1.000.000 ».

È diminuito di pari somma lo stanziamento del capitolo 77 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1932-33.

Art. 4.

Per la costruzione e per la gestione di sylos e di magazzini collettivi da cereali possono essere costituiti consorzi volontari di agricoltori.

Tali consorzi possono essere riconosciuti con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, udito l'ispettore agrario regionale.

Con la stessa forma sarà approvato il relativo statuto.

È in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di ordinare in via eccezionale, udito l'ispettore agrario re-

gionale, la costituzione di consorzi obbligatori di agricoltori per la costruzione e la gestione di sylos e di magazzini da cereali.

Dall'obbligo di far parte del consorzio saranno esclusi quei produttori che dimostrassero di avere predisposti e costruiti magazzini sufficienti e tecnicamente attrezzati, per la conservazione razionale dei cereali prodotti nella azienda.

Per il raggiungimento dei propri fini, i consorzi volontari ed obbligatori potranno imporre ai consorziati una contribuzione annua nella misura da approvarsi dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, udito l'ispettore agrario regionale.

I consorzi volontari od obbligatori di agricoltori, di cui al presente articolo, sono soggetti alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 5.

I sylos e magazzini da cereali di cui alla presente legge potranno esercitare le funzioni di depositari per conto di terzi, solo nel caso che siano stati istituiti e funzionino in regime di magazzino generale, con l'osservanza delle disposizioni del R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, e del relativo regolamento approvato con R. decreto 16 gennaio 1927, n. 126.

La relativa autorizzazione sarà disposta nei modi consentiti dall'art. 2 della legge 12 maggio 1930, n. 685.

Alle fedi di deposito e alle note di pegno emesse per le merci depositate sono applicabili le disposizioni contenute nel titolo XVI del libro I del Codice di commercio, in quanto non siano in contrasto con la presente legge.

Le note di pegno munite di due firme sono equiparate alle cambiali per l'effetto dello sconto presso gli Istituti di credito anche quando i relativi statuti richiedano che le cambiali per essere scontate portino tre firme.

Le fedi di deposito e i loro duplicati fino a che non siano girati sono soggetti alla tassa fissa di bollo di L. 2 da applicarsi col mezzo di una marca corrispondente che terrà luogo di ogni altra tassa di bollo e registro.

Le note di pegno sono sottoposte, prima di essere girate, alla stessa tassa di bollo cui sono soggette le cambiali.

Art. 6.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste provvederà ad emanare le norme necessarie per rendere utilizzabili, agli effetti delle consegne sui mercati a termine delle Borse merci, le fedi di deposito con le note di pegno emesse su partite di cereali.

Art. 7.

Disposizioni transitorie.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai sylos e magazzini da cereali la cui costruzione o il cui riattamento e adattamento siano stati già iniziati ma non anteriormente al 1° gennaio 1932.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 maggio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — MOSCONI — ROCCO — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 maggio 1932, n. 721.

Cedibilità per girata e senza spese delle delegazioni rilasciate dalle Provincie e dai Comuni alle Casse di risparmio ed ai Monti di pietà di 1ª categoria, a garanzia di prestiti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2047, sul rilascio delle delegazioni da parte degli Enti mutuatari dell'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di agevolare la cessione delle delegazioni rilasciate a garanzia di prestiti dalle Provincie e dai Comuni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per la giustizia e gli affari di culto, con il Ministro per l'interno e con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le Casse di risparmio ed i Monti di pietà di 1ª categoria, per la garanzia delle annualità di ammortamento dei mutui che essi sono autorizzati dalle vigenti disposizioni a concedere con le forme ed i privilegi dei prestiti della Cassa depositi e prestiti, hanno facoltà di stabilire di volta in volta che l'Ente mutuatario, in luogo di un unico atto di delega, rilasci tante delegazioni quante corrispondono alle annualità di ammortamento, secondo le norme che vigevano anteriormente all'entrata in vigore del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2047.

Art. 2.

Le Casse di risparmio ed i Monti di pietà di 1ª categoria hanno facoltà di trasferire, ad Istituti autorizzati a riceverle, le delegazioni di cui all'art. 1 del presente decreto, mediante girata, senza oneri fiscali, e senza obbligo di notifica all'Ente mutuatario ed all'agente della riscossione.

Tale facoltà non potrà essere esercitata che per i mutui integralmente somministrati.

Art. 3.

Il presente decreto avrà applicazione dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 321, foglio 126. — MANCINI.

REGIO DECRETO 30 maggio 1932, n. 722.

Revoca delle dichiarazioni di zona malarica per alcuni Comuni della provincia di Sondrio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 157 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Nostro decreto 1° agosto 1907, n. 636, ed il regolamento approvato con Nostro decreto 28 febbraio 1907, n. 61, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Veduto il Nostro decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, che apporta modifiche sull'ordinamento sanitario del Regno;

Veduti i Nostri decreti 31 giugno 1903, n. 306, e 31 gennaio 1904, n. 47, coi quali fu provveduto alla delimitazione delle zone malariche nei territori dei comuni di Andalo Valtellino, Ardenno, Berbenno di Valtellina, Buglio in Monte, Castello dell'Acqua, Cedrasco, Cercino, Chiuro, Colorina, Cosio Valtellino, Delebio, Dubino, Mantello, Novate Mezzola, Piantedo, Rogolo, Samolaco, in provincia di Sondrio;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono revocate le dichiarazioni di zona malarica fatte con i suindicati Nostri decreti per i territori dei comuni di Andalo Valtellino, Ardenno, Berbenno di Valtellina, Buglio in Monte, Castello dell'Acqua, Cedrasco, Cercino, Chiuro, Colorina, Cosio Valtellino, Delebio, Dubino, Mantello, Novate Mezzola, Piantedo, Rogolo e Samolaco della provincia di Sondrio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *giugno* 1932 - *Anno* X
Atti del Governo, registro 321, *foglio* 120. — FERZI.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 giugno 1932, n. 723.

Modificazioni al R. decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2139, relativo a provvedimenti per le industrie ed i commerci della città di Fiume.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2139, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1341, riguardante provvedimenti per le industrie ed i commerci di Fiume;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare le norme concernenti la concessione di mutui alle industrie ed ai commerci di Fiume;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'amministrazione dei mutui concessi ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2139, dalla Cassa di risparmio di Fiume, a favore di ditte commerciali ed industriali fiumane, viene trasferita alla Banca d'Italia (filiale di Fiume) con decorrenza dal 1° luglio 1932.

Con la stessa data il reimpiego in nuovi mutui delle somme disponibili e di quelle che verranno rimborsate dai mutuatari, durante il periodo di dieci anni stabilito dal decreto Ministeriale 20 ottobre 1925, n. 105349, sarà pure affidato alla Banca d'Italia - filiale di Fiume.

Art. 2.

I nuovi mutui, di cui al 2° comma del precedente articolo, verranno concessi al saggio di interesse del 6 per cento e per la durata non eccedente gli anni 25. Le domande dovranno presentarsi alla filiale di Fiume della Banca d'Italia e la concessione sarà deliberata da una Commissione presieduta dal prefetto e composta dal podestà, dal direttore della filiale della Banca d'Italia, dall'intendente di finanza, e da un altro rappresentante del Ministero delle finanze all'uopo delegato.

Art. 3.

La Cassa di risparmio di Fiume resta esonerata dalla responsabilità verso lo Stato, di cui all'art. 2 del sopra citato R. decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2139.

Art. 4.

Restano confermate le agevolazioni fiscali stabilite dal secondo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1249.

Art. 5.

Con decreto del Ministro per le finanze verranno stabilite le norme per l'esecuzione del presente Regio decreto-legge.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *giugno* 1932 - *Anno* X
Atti del Governo, registro 321, *foglio* 148. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 giugno 1932, n. 724.
Modificazione del dazio doganale sul burro di cacao.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, e successive modificazioni;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare il dazio doganale del burro di cacao, in relazione alle condizioni della industria nazionale e degli scambi internazionali;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato per l'interno, di concerto con quello per le finanze e con quello per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fermo restando il dazio del 15 per cento sul valore, di cui al R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, il dazio generale sul burro di cacao, di cui alla voce 133 della tariffa doganale, è stabilito in L. 293,60 con coefficiente di maggiorazione 0,1 il quintale.

Art. 2.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 321, *foglio* 155. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 giugno 1932, n. 725.
Contingente straordinario di melazzo di canna per la preparazione di foraggi, da ammettere in franchigia doganale nell'anno 1932.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di aumentare eccezionalmente il contingente di melazzo di canna destinato alla produzione di foraggi melazzati, ammessi in esenzione da dazio doganale in virtù del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 217, convertito nella legge 7 luglio 1927, numero 1489;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'agricoltura e foreste e con quello per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per un periodo di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, è concessa l'esenzione dal dazio d'importazione per un contingente straordinario di trentamila quintali di melazzo di canna destinato alla produzione di foraggi melazzati, indipendentemente dal contingente di 40.000 quintali annui stabilito dal R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 217.

Art. 2.

L'esenzione di cui al precedente articolo è concessa sotto l'osservanza delle stesse norme e condizioni stabilite dal citato R. decreto-legge 13 febbraio 1927.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — MOSCONI — ACERBO — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 321, *foglio* 157. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 giugno 1932, n. 726.
Aumento del diritto fisso erariale sul carbon fossile e del dazio doganale sul coke.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1108, che reca provvedimenti a favore del credito all'industria mineraria;
Vista la tariffa dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e successive modificazioni;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare il regime fiscale dei carboni fossili e del coke;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È elevato a L. 3 per tonnellata il diritto fisso sul carbone fossile trasportato per ferrovia o tranvie o scaricato nei porti.
Resta esente dal diritto fisso suddetto il carbone fossile destinato al rifornimento delle navi mercantili ed alle Amministrazioni statali e quello per il quale detto diritto sia stato comunque corrisposto.
Restano ferme le disposizioni contenute negli articoli 3, 4, 5 e 6 della citata legge 27 giugno 1929, n. 1108, per quanto si attiene alla riscossione del tributo e per l'assegnazione dei contributi previsti dalla legge medesima entro i limiti da essa stabiliti.

Art. 2.

Il dazio di confine sul carbone coke (voce 564-*bis* della tariffa) è elevato a L. 15 per tonnellata, fermo rimanendo il dazio *ad valorem* del 10 per cento, istituito con R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1932 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 321, *foglio* 156. — MANCINI.

REGIO DECRETO 16 giugno 1932, n. 727.

Modificazioni alle piante organiche di alcuni uffici giudiziari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 5 novembre 1931, n. 1444;
Visto il R. decreto 22 febbraio 1932, n. 243;
In virtù delle facoltà a Noi delegate con l'art. 2 del precitato R. decreto-legge 5 novembre 1931, n. 1444;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il numero dei magistrati, dei funzionari di cancelleria e segreteria e degli ufficiali giudiziari negli uffici di pretura di nuova istituzione di Assisi, Bagnara Calabra, Orsogna e Vergato, che cominceranno a funzionare dal 1° luglio 1932, e negli altri uffici di pretura di Aquila, Bisacquino, Foligno e Sciacca, che per effetto del R. decreto 22 febbraio 1932, n. 243, ebbero modificata la circoscrizione territoriale, è determinato nella annessa tabella, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Nei casi in cui, per effetto della tabella annessa al presente decreto, vi sia in qualche ufficio giudiziario riduzione di pianta, essa cade, preferibilmente, sui funzionari meno anziani in ciascun grado addetti all'ufficio medesimo. I funzionari suddetti sono considerati in eccedenza nelle sedi ove attualmente si trovano e, finchè non si sarà provveduto alla loro destinazione in altri uffici, continueranno a prestare servizio nei loro uffici attuali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *giugno* 1932 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 321, *foglio* 141. — MANCINI.

Tabella di ripartizione dei magistrati, funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie ed ufficiali giudiziari, fra gli uffici giudiziari sotto indicati, esclusi gli uditori vice pretori, pei quali rimane in vigore la tabella annessa al Regio decreto 12 maggio 1930, n. 663.

UFFICI	Magistratura	Cancellerie e Segreterie giudiziarie		Ufficiali giudiziari
Preture di nuova istituzione o che ebbero modificata la circoscrizione territoriale	Primi pretori Pretori Pretori aggiun.	Cancellieri dirigenti	Funzionari di cancelleria in sottordine	
CORTE D'APPELLO DI AQUILA				
Tribunale di Aquila				
Pretura di Aquila	2	1	4	3
Tribunale di Chieti				
Pretura di Orsogna.	1	1	—	1
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA				
Tribunale di Bologna				
Pretura di Vergato.	1	1	—	1
CORTE D'APPELLO DI MESSINA				
Tribunale di Reggio Calabria				
Pretura di Bagnara Calabra .	1	1	—	1
CORTE D'APPELLO DI PALERMO				
Tribunale di Sciacca				
Pretura di Sciacca	1	1	3	1
Tribunale di Palermo				
Pretura di Bisacquino.	1	1	—	1
CORTE D'APPELLO DI ROMA				
Tribunale di Perugia				
Pretura di Assisi.	1	1	—	1
Pretura di Foligno	2	1	2	2

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Guardasigilli: ROCCO.

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1932.
Riconoscimento del Fascio di Viareggio ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Viareggio (Lucca) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Viareggio (Lucca) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 aprile 1932 - Anno X

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1932 - Anno X Registro n. 4 Finanze, foglio n. 174. — GUALTIERI.

(3772)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1932.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana al sig. Eugenio Leopoldo Feroleto di Clemente.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che il signor Eugenio Leopoldo Feroleto, nato a La Spezia il 12 maggio 1887 da Clemente e da Angela Teppati, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;
Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Eugenio Leopoldo Feroleto il riacquisto della cittadinanza italiana;
Veduto il parere in data 7 giugno 1932 del Consiglio di Stato (sezione prima), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;
Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

È inibito al predetto signor Eugenio Leopoldo Feroleto il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 giugno 1932 - Anno X

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(3767)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1932.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana alla signora Emma Maria Morgante di Giovanni.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che la signora Emma Maria Morgante, nata a Torino il 3 ottobre 1892 da Giovanni e da Marianna Pavesio, trovasi in via di riacquistare a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;
Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Emma Maria Morgante il riacquisto della cittadinanza italiana;
Veduto il parere in data 7 giugno 1932 del Consiglio di Stato (sezione prima), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;
Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

È inibito alla predetta signora Emma Maria Morgante il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 giugno 1932 - Anno X

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(3766)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1932.
Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Rieti ad assumere la liquidazione della Cassa rurale cattolica di Castelfranco Reatino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di prima categoria approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967, nonchè il regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931, n. 225;
Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Rieti è autorizzata ad assumere la liquidazione della Cassa rurale cattolica di Castelfranco Reatino e ad istituire una propria filiale nel Comune stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 maggio 1932 - Anno X

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ACERBO.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

(3773)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1932.
Autorizzazione alla Banca mandamentale di Maniago ad assorbire la Banca Sacilese di Sacile.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i Regi decreti 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La S. A. « Banca mandamentale di Maniago », con sede in Maniago, è autorizzata a fondersi con la Società in accomandita semplice « Banca Sacilese » di Sacile, mediante incorporazione di quest'ultima e ad insediarsi con una propria dipendenza nella piazza di Sacile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 maggio 1932 - Anno X

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per l'agricoltura e foreste: ACERBO.

(3765)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1932.
Attivazione del nuovo catasto per i Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Frascati e Priverno (Roma).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto approvato col R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;
Visto il regolamento approvato col R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;
Visto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;
Visto l'art. 51 del testo unico predetto, che permette di attivare il nuovo catasto per Distretto di agenzia ed anche per Comune;
Ritenuta la opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto pei Comuni dei distretti di Frascati e Priverno (Roma);

Decreta:

L'attivazione del nuovo catasto, formato a norma del testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà effetto dal giorno 1° luglio 1932-X pei Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Frascati e Priverno e da tale data cesserà per il detto Ufficio la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza e quello delle imposte dirette sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 maggio 1932 - Anno X

Il Ministro: MOSCONI.

(3764)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1932.
Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Torino ad istituire una filiale in Mogadiscio (Somalia).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di prima categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Torino è autorizzata ad istituire una propria filiale in Mogadiscio (Somalia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 giugno 1932 - Anno X

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ACERBO.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

(3774)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 50-265 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Cotic Giuseppe di Giovanni e di Maria Gregoric, nato a Gorizia il 15 agosto 1894 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zotti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cotic Giuseppina di Michele Qualignata a Gorizia il 29 ottobre 1896, moglie;
Cotic Anna, nata a Gorizia l'11 giugno 1922, figlia;
Cotic Giuseppe, nato a Gorizia il 4 novembre 1925, figlio;
Cotic Quirino, nato a Gorizia il 20 marzo 1928, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1° febbraio 1932 - Anna X

Il prefetto: TIENGO.

(3486)

N. 50-264 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Cotic Andrea fu Giuseppe e della fu Teresa Hobau, nato a Gorizia il 4 dicembre 1853 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zotti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cotic Pietro, nato a Gorizia il 24 luglio 1903, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1° febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3487)

N. 50-263 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494 che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Cotic Andrea fu Giorgio e della fu Lutman Caterina, nato a Gorizia il 7 ottobre 1883 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zotti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1° febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3488)

N. 50-269 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.a Cotic Maria fu Stefano e della fu Teresa Visintin, nata a Gorizia il 13 novembre 1880 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zotti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 11 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3489)

N. 50-280 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Mi-

nisteriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Cotic Erminio fu Giuseppe e della fu Giuseppina Zerovec, nato a Gorizia il 1° settembre 1903 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zotti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 11 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3490)

N. 50-278 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Cotic Giovanni fu Giovanni e della fu Maria Karara, nato a Gorizia l'11 agosto 1862 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zotti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cotic Maria fu Gottardo Gregoric, nata a Gorizia il 18 ottobre 1865, moglie;
Cotic Mario, nato a Gorizia il 1° febbraio 1906, figlio;
Cotic Veronica, nata a Gorizia l'8 giugno 1907, figlia;
Cotic Pietro, nato a Gorizia il 19 maggio 1909, figlio;
Cotic Gabriele, nato a Gorizia il 24 marzo 1912, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 11 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3491)

N. 50-279 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Cotic Francesco fu Giuseppe e di Mladovan Maria, nato a Montespino il 2 ottobre 1902 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zotti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cotic Albina fu Francesco Harej, nata a Montespino il 20 ottobre 1907, moglie;
Cotic Francesco, nato a S. Martino di Quisca il 19 aprile 1931, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 11 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3492)

N. 50-277 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Cotic Giovanni di Giovanni e di Maria Gregorig, nato a Gorizia il 12 dicembre 1887 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zotti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cotic Ida fu Giuseppe Batistic, nata a Gorizia il 3 maggio 1893, moglie;
Cotic Onorio, nato a Gorizia il 3 dicembre 1912, figlio;
Cotic Guglielma, nata a Gorizia il 16 novembre 1914, figlia;
Cotic Giovanni, nato a Gorizia il 9 luglio 1925, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà

ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 11 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3493)

N. 50-276 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Cotic Giuseppe fu Giuseppe e della fu Nanut Orsola, nato a Gorizia il 2 marzo 1883 e residente a Gorizia, è restituito ,a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zotti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cotic Emilia fu Francesco Glescic, nata a Gorizia il 20 novembre 1887, moglie;
Cotic Lidia, nata a Gorizia il 3 dicembre 1910, figlia;
Cotic Giuseppe, nato a Gorizia il 12 aprile 1923, figlio;
Cotic Guglielmo, nato a Gorizia il 20 febbraio 1931, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 11 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3494)

N. 50-273. C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Cotic Stefano fu Andrea e della fu Caterina Cotic, nato a Merna il 3 agosto 1858 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zotti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cotic Caterina fu Stefano Lavrencic, nata a Doberdò del Lago nel 1867, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 11 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3495)

N. 50-272 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494 che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Cotic Michele fu Antonio e della fu Antonia Kaucic, nato a Montespino il 29 settembre 1861 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zotti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 11 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3496)

N. 50-275 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494 che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Cotic Giuseppe di Andrea e di Tomsič Teresa, nato a Gorizia il 3 marzo 1886 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zotti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cotic Anna di Luca Bitenc, nata a Recica (S.H.S.) il 13 giugno 1891, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 11 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3497)

N. 50-274 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Cotic ved. Margherita fu Antonio Zoff e fu Antonia Silvestri, nata a Capriva il 2 febbraio 1885 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zotti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cotic Ilario fu Andrea, nato a Gorizia il 20 novembre 1909, figlio;
Cotic Rodolfo fu Andrea, nato a Gorizia il 24 marzo 1914, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 11 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3498)

N. 50-271 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Cotic ved. Carolina di Giovanni Markocic e di Maria Povodnik, nata a Gorizia l'8 dicembre 1895 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zotti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cotic Vladimiro fu Giovanni, nato a Gorizia il 15 luglio 1922, figlio;
Cotic Maria fu Giovanni, nata a Gorizia il 22 dicembre 1925, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 11 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3499)

N. 50-246 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Cejan Giuseppe fu Giuseppe e della fu Orsola Mucic, nato a Gorizia il 6 settembre 1875 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ziani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cejan Francesca fu Matteo Hoban, nata a Gorizia il 16 luglio 1878, moglie;
Cejan Emilia, nata a Gorizia il 24 aprile 1904, figlia;
Cejan Maria, nata a Gorizia il 23 gennaio 1909, figlia;
Cejan Luigi, nato a Gorizia il 5 agosto 1913, figlio;
Cejan Giuseppina, nata a Gorizia il 5 marzo 1915, figlia;
Cejan Maria di Maria, nata a Gorizia il 23 maggio 1931, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 26 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3507)

N. 50-270 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Mi-

nisteriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.a Cotic Maria fu Andrea e fu Devetak Giovanna, nata a Merna il 6 ottobre 1886 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zotti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 11 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3500)

N. 50-268 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Cotic Luigi fu Francesco e fu Orsola Turel, nato a Gorizia il 20 giugno 1881 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zotti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 11 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3501)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

(*2a pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificato di credito comunale e provinciale.

In conformità e per gli effetti previsti dalle disposizioni portate dagli articoli 29 e seguenti del regolamento 27 agosto 1916, n. 1151, riguardante la Sezione autonoma di credito comunale e provinciale, si rende noto che fu denunziato lo smarrimento del certificato nominativo infradescritto rappresentante due cartelle del credito comunale e provinciale e che contemporaneamente venne fatta domanda a questa Amministrazione onde, previe le prescritte formalità, sia rilasciato nuovo titolo in sostituzione di quello smarrito.

Natura delle cartelle: 3,75 % speciali ex Roma — Numero d'iscrizione del certificato: 46 — Data di emissione: 30 dicembre 1908 — Intestazione del certificato: Asilo infantile « Guglielmo Raisini » in Modena — Valore nominale complessivo: 20.000 — Numero d'iscrizione delle cartelle comprese nel certificato: 5595, 5596, 5597, 5598, 5599, 5600, 5601, 5602 — Valore delle cartelle comprese nel certificato: L. 2500 ciascuna.

Si avverte che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano intervenute opposizioni, il suddetto certificato sarà ritenuto di nessun valore e questa Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti provvederà all'emissione di un nuovo certificato.

Roma, 29 febbraio 1932 - Anno X

Il direttore generale: VITI.

(3793)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 143.

Media dei cambi e delle rendite

del 28 giugno 1932 - Anno X.

S. U. America (Dollaro)	19.59
Inghilterra. (Sterlina)	71 —
Francia. (Franco)	77.15
Svizzera. (Franco)	382.50
Albania. (Franco)	378.60
Argentina. (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.30
Austria. (Shilling)	—
Belgio. (Belga)	2.75
Brasile. (Milreis)	—
Bulgaria. (Leva)	—
Canadà. (Dollaro)	17.10
Cecoslovacchia. (Corona)	58.32
Cile. (Peso)	—
Danimarca. (Corona)	3.90
Egitto. (Lira egiziana)	—
Germania. (Reichsmark)	4.672
Grecia. (Dracma)	—
Jugoslavia. (Dinaro)	—
Norvegia. (Corona)	3.50
Olanda. (Fiorino)	7.97
Polonia. (Zloty)	220 —
Rumenia. (Leu)	11.60
Spagna. (Peseta)	162.75
Svezia. (Corona)	3.68
Turchia. (Lira turca)	—
Ungheria. (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay. (Peso)	—
Oro	377.99
Rendita 3,50 % (1906)	73.175
Id. 3,50 % (1902)	69 —
Id. 3 % lordo	45.20
Consolidato 5 %	82.725
Buoni novennali. Scadenza 1932	100 —
Id. id. Id. 1934	99.35
Id. id. Id. 1940	97.475
Id. id. Id. 1941	97.425
Obbligazioni Venezie 3,50 %	82.70

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 48).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 %	778866	35 —	Slatri Mario fu Secondo e Andina *Giuseppina* fu Domenico, ved. di Slatri Secondo, dom. in Castelnuovo Scrivia (Alesandria) eredi indivisi di Slatri Secondo.	Slatri Mario fu Secondo e Andina *Maria-Giuseppa-Angela* fu Domenico, ved. Slatri Secondo ecc. come contro.
Cons. 5 %	327866	300 —	Michon *Felicina* di Carlo, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Torino.	Michon *Maddalena-Francesca-Felicina* di Carlo *Luigi*, minore ecc. come contro.
» » » »	225890 225892 225889 225891	15 — 20 — 95 — 125 —	Triggiani Michele, Giuseppe, Palma, Maria-Cristina e Pasqua fu Nicola, minori sotto la p. p. della madre Lopriore *Maria-Teresa* di Giuseppe, ved. di Triggiani Nicola, con usuf. a quest'ultima nella 1ª e 2ª rendita.	Triggiani Michele, Giuseppe, Palma, Maria-Cristina e Pasqua fu Nicola, minori sotto la p. p. della madre Lopriore *Teresa* ecc. come contro. Con usuf. a quest'ultima nella prima e seconda rendita.
» » » » »	320006 320007 320008 320009 320010	35 — 35 — 35 — 35 — 35 —	Triggiani Michele Triggiani Giuseppe Triggiani Pasqua Triggiani Maria-Cristina Triggiani Palma fu Nicola, minori sotto la p. p. della madre Lopriore *Maria-Teresa* di Giuseppe, ved. Triggiani, dom. in Bari.	Intestate come contro, minori sotto la p. p. della madre Lopriore *Teresa*, ecc. come contro.
»	168596	2.500 —	*Cannavacciolo* Francesco fu Angelo, dom. in New York.	*Cannavacciuolo* Francesco fu Angelo, dom. in New York.
»	40415	160 —	Cantone Pietro fu *Carlo*, minore sotto la tutela di Negri Luigi fu Enrico, dom. in Vercelli (Novara).	Cantone Pietro fu *Giuseppe*, minore ecc. come contro.
3,50 %	689230	129.50	Cantone Pietro fu *Carlo-Giuseppe*, minore sotto la tutela di Restano Giuseppe fu Ignazio, dom. in Vercelli (Novara).	Cantone Pietro fu *Giuseppe*, minore ecc. come contro.
Cons. 5 % »	263755 263756	75 — 75 —	Coppone *Vittorio* fu Filadelfio minore sotto la p. p. della madre Stefanelli Vita fu Andrea, ved. di Coppone Filadelfio, dom. in Botrugno, frazione del comune di Nociglia (Lecce). La seconda rendita è con usufrutto a detta Stefanelli Vita.	Coppone *Salvatore-Vittorio* fu Filadelfio, minore ecc. come contro. La seconda rendita è con usufrutto come contro.
3,50 % » »	368538 3[illegible]0870 729803	210 — 25 — 21 —	Grillo Luigi-Celestino Grillo Celestino fu dott. Giovanni Battista, dom. in Pigna (Porto Maurizio).	Grillo *Giacobbe-Giovanni Battista-Luigi-Giuseppe-Celestino* fu Giovanni Battista, dom. come contro.
»	761300	350 —	Nigro *Vincenza* moglie di d'Avino Alfonso fu Ferdinando, dom. in Viggiano (Potenza).	Nigro *Maria-Vincenza* moglie di *d'Avino* Alfonso fu Ferdinando, dom. in Viggiano (Potenza).
»	661587	350 —	Nigro *Vincenza* moglie di *Avino* Alfonso, dom. in Viggiano (Potenza).	
»	610303	42 —	*Bilotta* Maria-Michela di Costantino, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Boiano (Campobasso).	*Bilotti* Maria-*Colomba*-Michela di Costantino, minore ecc. come contro.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	523363	1.000 —	Lauro Mary fu Vincenzo, moglie di Le Mètre Gaetano dom. in Napoli, con usuf. vital. a Lauri *Adele* fu Agostino, ved. di Le Mètre Michele, dom. in Napoli.	Intestata come contro; con usuf. vital a Lauri *Adelaide* fu Agostino, ved. ecc. come contro.
3.50 %	102044	21 —	*Gamba* Maddalena di Carlo, nubile, dom. in Alba (Cuneo).	*Gomba* Maddalena di Carlo, nubile, dom. in Alba (Cuneo).
»	717500	31,50	Teanio *Angelo* di Angelo, minore sotto la p. p. del padre, dom. in S. Francesco al Campo (Torino).	Teanio *Carlo-Angelo* di Angelo, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	261570	1.635 —	Fumagalli Giovanni ed Elena fu *Battista*, questa nubile, quali eredi indivisi di Fumagalli Battista fu Giovanni Antonio, dom. in Milano; con usuf. vital. a Negri *Ambrosina* fu Francesco, ved. di Fumagalli *Battista.*	Fumagalli Giovanni ed Elena di *Giovanni Battista* ecc. come contro; con usuf. vital. a Negri *Maria-Teresa-Ambrosina* fu Francesco, ved. di Fumagalli *Giovanni Battista.*
Buono Tesoro novennale 8ª serie	85	Cap. 21,500 —	Capecchi *Olga* fu Quintilio, minore sotto la p. p. della madre Petrini Elisa ved. Capecchi.	Capecchi *Fedora-Olga* fu Quintilio, minore ecc. come contro.
Cons. 5 % Littorio	69274	1.845 —	Vitrani Carmela fu Francesco, moglie di Caporale Carlo, dom. in Roma, dotale e con usuf. vital. a Fiorella *Carmela* di Ruggiero, ved. di Vitrani Francesco.	Intestata come contro; con usuf. vital. a Fiorella *Maria-Carmela* ecc. come contro.
3.50 %	624315	105 —	Faure *Giuseppe-Giovanni Battista* fu Giuseppe-Isidoro, dom. in Sanze di Oulx (Torino).	Faure *Giovanni Battista-Giuseppe* fu Giuseppe-Isidoro, dom. in Sanze di Oulx (Torino).

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 11 giugno 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(3706)

BANCA

Capitale nominale L. 500,000,000

Situazione al 10

ATTIVO.

			DIFFERENZE con la situazione al 31 maggio 1932-X (migliaia di lire)
Oro in cassa . . . . . L.		5.655.763.829,81	+ 5.582
Altre valute auree:			
Crediti su l'estero. . . . . L.	1.241.674.702,98		— 3.265
Buoni del tesoro di Stati esteri e biglietti di Banche estere . »	184.438.035,50		+ 8
Cambiali su estero . . . . . »	6.768.015,36		—
		1.432.880.753,84	— 3.257
Riserva totale . . . . L.		7.088.644.583,65	+ 2.325
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato . . . . . »		1.772.798.105 —	—
Cassa . . . . . »		335.332.750,23	+ 2.171
Portafoglio su piazze italiane. . . . . »		4.660.807.472,49	— 807.217
Effetti ricevuti per l'incasso . . . . . »		4.429.290,94	— 565
Anticipazioni: su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie . . . . L.	1.313.104.643,08		— 37.479
Anticipazioni: su sete e bozzoli. . . . . »	697.862,45		— 5
		1.313.802.505,53	— 37.484
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca . . . . L.		1.365.181.458,48	— 172
Titoli di pertinenza della Cassa auton. d'ammortamento del Deb. pubbl. int. . »			
Conti correnti attivi nel Regno:			
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione . . . L.	138.822.591,08		+ 5.091
altri . . . . . »	104.031.558,61		+ 5.451
		242.854.149,69	+ 10.542
Credito di interessi verso l'Istituto di liquidazioni . . . . L.		369.907.771,05	—
Azionisti a saldo azioni . . . . . »		200.000.000 —	—
Immobili per gli uffici . . . . . »		175.282.380,55	—
Istituto di liquidazioni . . . . . »		1.665.738.233,18	+ 15.000
Partite varie:			
Fondo di dotazione del Credito fondiario . . . . L.	30.000.000 —		—
Impiego della riserva straordinaria patrimoniale . . . »	32.485.000 —		—
Impiego della riserva speciale azionisti . . . . »	103.951.429,79		—
Impiego fondo pensioni . . . . . »	223.190.826,87		—
Impiego in titoli Istituto di liquidazioni . . . . »	369.907.771,05		—
Debitori diversi . . . . . »	473.362.990,04		— 19.845
		1.232.898.017,75	— 19.845
Spese . . . . . L.		62.798.089,98	+ 962
L.		20.490.474.808,52	
Depositi in titoli e valori diversi . . . . . »		27.656.234.085,72	— 1.149.359
L.		48.146.708.894,24	
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . . »		379.699.295,68	— 365
TOTALE GENERALE . . . L.		48.526.408.189,92	

Saggio normale dello sconto 5 % (dal 2 maggio 1932-X).

Il governatore: AZZOLINI.

(21317)

D'ITALIA

Versato L. 300.000.000.

giugno 1932 X

PASSIVO.

			DIFFERENZE con la situazione al 31 maggio 1932-X (migliaia di lire)	
Circolazione dei biglietti	L.	12.916.643.150 —	—	220.166
Vaglia cambiari e assegni della Banca	»	327.758.699,07	—	26.992
Depositi in conto corrente	»	912.652.865,53	—	4.136
Conto corrente del Regio tesoro	»	300.000.000 —		—
Totale partite da coprire	L.	14.457.054.714,60	—	251.294
Capitale	L.	500.000.000 —		—
Massa di rispetto	»	100.000.000 —		—
Riserva straordinaria patrimoniale	»	32.500.000 —		—
Conti correnti vincolati	»	438.638.549,85	—	16.404
Conto corrente del Regio tesoro, vincolato	»	3.298.033.192,52	—	655.564
Fondo di estinzione Buoni Tesoro 4,75 % (Art. 4 R. D. L. 21 marzo 1932, n. 230)	»	70.128.000 —	+	70.128
Istituto di liquidazioni - conto Titoli	»	369.907.771,05		—
Cassa Autonoma d'Ammortamento del Debito Pubbl. interno — conto corrente	»	200.204.880,64	+	5
Cassa Autonoma d'Ammortamento del Debito Pubbl. interno — conto titoli	»	—		—
Partite varie:				
Riserva speciale di proprietà degli azionisti . . . . . L. 104.611.915,97			+	437
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici . » 46.000.000 —				—
Creditori diversi . . . . . » 666.978.430,61			+	15.486
		817.590.346,58	+	15.923
Rendite del corrente esercizio	L.	206.417.353,28	+	2.924
	L.	20.490.474.808,52		
Depositanti	»	27.656.234.085,72	—	1.149.359
	L.	48.146.708.894,24		
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	379.699.295,68	—	365
TOTALE GENERALE	L.	48.526.408.189,92		

Rapporto della riserva ai biglietti in circolazione e ad ogni altro impegno a vista 49,03 %.

Rapporto dell'oro ai biglietti in circolazione 43,78 %.

Ragioneria generale — Il Capo servizio: G. ROSAI.

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a 24 posti di tecnico (personale subalterno) nel ruolo delle Regie scuole agrarie medie.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3214;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960;
Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;
Vista la legge 30 dicembre 1929, n. 2201;
Visto il R. decreto 18 dicembre 1930-IX, n. 1733;
Vista la lettera 23 novembre 1931-X, n. 2754, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri comunica che S. E. il Capo del Governo autorizza, fra l'altro, a bandire un concorso per 24 posti di tecnico nel ruolo delle Regie scuole agrarie medie;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami per 24 posti di tecnico (personale subalterno) nel ruolo delle Regie scuole agrarie medie, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti.

Art. 2.

Può prendere parte al concorso, prescindendo dal limite massimo di età, il personale comunque in servizio non di ruolo presso le Amministrazioni statali dal 1° gennaio 1930, che sia in possesso dei seguenti altri requisiti.

Salvi i diritti concessi agli invalidi di guerra dalla legge 21 agosto 1921, n. 1312, e ferma l'osservanza delle disposizioni del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nei confronti del personale non di ruolo avente diritto a sistemazione, le nomine saranno disposte nell'ordine risultante dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 3.

Premesso che il concorso è limitato al personale di cui al precedente art. 2, gli aspiranti debbono far pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale dell'istruzione tecnica - Divisione dell'insegnamento agrario) entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, le domande in carta da bollo da L. 5, corredate dai seguenti documenti:

a) atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età.

Per il concorrente che non sia nato nella provincia di Roma, la firma dell'ufficiale di stato civile, che rilascia l'atto di nascita, dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale o dal pretore competenti;

b) certificato di cittadinanza italiana, con la firma di chi lo rilascia, autenticata come sopra;

c) attestato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune ove l'istante ha il domicilio o la sua abituale residenza, con l'autenticazione del prefetto della Provincia;

d) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziario con la firma del cancelliere, autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

e) certificato attestante essere il concorrente di sana e robusta costituzione ed esente da difetti e imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio, rilasciato da un medico provinciale o militare o condotto o da un ufficiale sanitario: la qualità del medico deve risultare chiaramente dal certificato. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dall'autorità comunale, la firma della quale deve essere a sua volta autenticata dal prefetto. Per gli invalidi di guerra il certificato medico deve essere rilasciato dalla autorità di cui all'art. 14, n. 3, e nella forma voluta dal successivo art. 15 del regolamento 29 gennaio 1922, n. 92;

f) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune in cui il candidato ha il proprio domicilio o l'abituale residenza (legalizzato);

g) certificato di soddisfatto obbligo della leva militare o di iscrizione nella lista di leva, qualora la classe del concorrente non sia stata ancora chiamata. Coloro i quali abbiano prestato servizio militare debbono presentare copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare. Gli ex combattenti dovranno comprovare con apposita dichiarazione integrativa la specie e la durata dei servizi resi durante la guerra 1915-1918 e le benemerenze ottenute in dipendenza di tali servizi;

h) diploma di abilitazione all'esercizio della professione di perito agrario, rilasciato dalle Scuole agrarie medie, regie o pareggiate;

i) elenco in carta libera in doppio esemplare, firmato dal candidato, di tutti i documenti, titoli e lavori presentati al concorso.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) gli aspiranti che provino, mediante certificato dell'Amministrazione dalla quale dipendono, di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato.

I documenti che corredano la domanda debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono avere date non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Art. 4.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire la domanda e i documenti oltre il termine prescritto o li invieranno non completi o non regolari.

L'ammissione potrà inoltre essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Ai concorrenti ammessi al concorso sarà dato tempestivo avviso del giorno nel quale avranno inizio gli esami, i quali avranno luogo in Roma presso il Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 5.

Il concorso è per esami. Tuttavia sarà tenuto conto anche dei titoli e documenti che attestino nei concorrenti la loro preparazione a coprire i posti messi a concorso.

Gli esami consisteranno in una prova scritta di agraria (compresa la economia rurale) e di contabilità agraria ed in una pratica di agraria, zootecnia ed industrie agrarie.

I suddetti esami saranno dati sui seguenti programmi:

Agraria ed economia rurale scritta e orale: Climatologia. Terreno agrario. Miglioramenti del terreno. Preparazione fisica delle terre. Preparazione chimica. Seminagione e governo delle piante erbacee. Propagazione e governo delle piante legnose. Raccolta e conservazione dei prodotti. Consociazione e avvicendamento. Coltivazione dei cereali, delle leguminose ed a seme, delle piante a radice e a tuberi, delle piante industriali. Erbai. Prati e pascoli. Piante ortensi. Coltivazione della vite, dell'olivo, del gelso, delle piante fruttifere.

Fattori della produzione agraria. Capitale dell'industria agraria. Grande, media e piccola proprietà. Sistemi di coltura. Sistemi di amministrazione. Economia dei miglioramenti fondiari e dei capitali di scorta. Economia dei capitali di circolazione. Computo delle spese occorrenti per mano d'opera, assicurazione, imposte, manutenzione, ordinamento dell'azienda rurale.

Pratica: conoscenza e maneggio di attrezzi e di macchine agrarie (aratri, erpici, scaricatori, ecc.; seminatrici, falciatrici, mietitrici semplici e legatrici; rastrelli, trebbiatrici, vagli). Selezioni delle sementi; preparazione dei semenzai e letti caldi; preparazione di piantonai e nestarole; innesti diversi; potature di fruttiferi, viti, olivi, gelsi; impianti e conduzioni dell'orto. Preparazione dei prodotti dell'orto e del pomaio per la vendita. Conservazione dei prodotti agrari. Pratiche di enotecnica. Pratiche di oleificio. Pratiche di caseificio. Pratiche di pollicoltura, e di allevamento di animali da cortile. Pratiche di bachicoltura. Pratiche di apicoltura. Esame e valutazione dei bovini, equini, suini e ovini; preparazione degli alimenti, alimentazione degli animali, custodia. Pratiche inerenti alla produzione. Impiego degli animali al lavoro. Assistenza al parto. Mungitura. Tosatura. Ferratura, ecc. Somministrazione di medicamenti.

Contabilità agraria. Il patrimonio e l'azienda. Funzioni della amministrazione economica e funzioni della contabilità. Inventari. Bilanci preventivi. Libri di registrazione e libri statistici. Variazioni statistiche ed economiche, fatti permutativi e modificativi. Scrittura incompleta. Scrittura doppia o completa. Scrittura doppia riassun-

tiva. Scrittura doppia analitica. Contabilità delle aziende tenute a colonia. Rendiconto.

Art. 6.

Il concorso sarà giudicato da apposita Commissione nominata dal Ministro per l'educazione nazionale tra il personale dell'Amministrazione centrale di grado non inferiore al 7° e fra il personale direttivo ed insegnante delle Regie scuole agrarie medie.

Art. 7.

Per la nomina in ruolo vale la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 2 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 46.

Ai tecnici nuovi nominati sarà attribuito, fino a quando non avrà avuto luogo la trasformazione delle Regie scuole agrarie medie in Regi istituti tecnici agrari, disposta con la legge 16 giugno 1931-IX, n. 889, lo stipendio annuo di L. 5500, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 1300 (misure anteriori al R. decreto-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491) che, per effetto dello stesso decreto n. 1491, vengono rispettivamente ridotti, lo stipendio a L. 4840 ed il supplemento a L. 1144.

Avvenuta la trasformazione suddetta i tecnici nuovi nominati avranno lo stesso trattamento degli attuali tecnici delle Regie scuole agrarie medie e pertanto saranno collocati ed inquadrati nei ruoli organici dei Regi istituti tecnici con le disposizioni che verranno stabilite per il collocamento e l'inquadramento dell'attuale personale tecnico.

Art. 8.

Ferma restando la limitazione di cui al precedente art. 2 nei riguardi dei concorrenti, i candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando prima di ciascuna delle prove di esame a cui sono chiamati, alla Commissione esaminatrice o di vigilanza, la carta d'identità, o libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o il libretto postale di riconoscimento personale o il libretto militare (con fotografia) se sono ex combattenti o pensionati di guerra, oppure, in difetto di tali documenti, la loro fotografia, munita della loro firma, autenticata dalla autorità comunale di residenza o da un Regio notaro.

La firma dell'autorità comunale deve essere autenticata dal prefetto della Provincia e quella del notaio dal presidente del Tribunale o dal pretore competente.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 dicembre 1931 - Anno X

Il Ministro: GIULIANO.

(3781)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a posti gratuiti negli Istituti di educazione femminile.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 23 dicembre 1929, n. 2392;
Veduto l'art. 43 del R. decreto 1° ottobre 1931, n. 1312;
Veduto l'art. 33 del regolamento 9 gennaio 1927, n. 6;
Veduto l'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777;

Decreta:

1. — È aperto il concorso per il conferimento dei seguenti posti gratuiti di studio negli Istituti di educazione femminile sotto indicati:

A) Reale conservatorio « S. Elisabetta » in Barga, 1 posto (riservato alle alunne dei comuni della Garfagnana e della Vallata Montana del Serchio);

B) Reale educatorio « Maria Adelaide » in Palermo, 1 posto semigratuito;

C) Reali educandati Napoli, 2 posti gratuiti (riservati alle figlie dei maestri elementari);

D) Collegio femminile di « S. Agostino » in Piacenza, 1 posto gratuito: (è riservato a giovanette di civile ma non agiata condizione i cui genitori od avi siansi resi benemeriti per opere d'ingegno, per servizi gratuiti resi al Paese o per servizi prestati o nell'insegnamento o nell'esercizio dell'arte salutare o nella magistratura o nella milizia o per essere stati impiegati esemplari in pubbliche Amministrazioni. A parità di condizioni sono preferite le giovanette nate da cittadini della provincia di Piacenza);

E) Conservatorio della « Divina Provvidenza » in Roma, n. 5 posti gratuiti (riservati alle figlie d'impiegati dello Stato);

F) Reale collegio femminile « Agli Angeli » Verona, n. 6 posti semigratuiti;

G) Reale conservatorio delle Mantellate in Firenze, 1 posto gratuito a carico dell'Ente.

2. — I posti suddetti saranno conferiti a giovanette appartenenti a famiglie di disagiata condizione economica che siano cittadine italiane, o italiane non regnicole, anche se mancanti della naturalità, e che abbiano non meno di sei anni e non più di 12 al 30 settembre 1932.

Dal requisito dell'età sono dispensate le concorrenti che siano alunne di Convitti nazionali femminili o di altro Istituto pubblico di educazione femminile.

Nell'assegnazione dei posti sarà data la preferenza alle orfane dei militari morti in guerra o a causa della guerra o per le idealità nazionali, a giovanette figlie di mutilati di guerra o per la causa nazionale, alle figlie di decorati al valore ed alle inscritte all'Opera nazionale Balilla.

3. — Il concorso è per titoli e sarà giudicato da apposita Commissione ministeriale.

4. — Le concorrenti dovranno inviare al Ministero (Ispettorato generale per gli Istituti di educazione) apposita istanza nella quale dovranno indicare l'Istituto eventualmente preferito.

L'istanza dovrà essere corredata dai seguenti documenti (l'istanza e i documenti sono esenti dalla tassa di bollo a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268), non oltre il 10 agosto 1932:

a) certificato di nascita (legalizzato);

b) certificato di sana costituzione fisica (legalizzato);

c) certificato degli studi compiuti nell'anno scolastico 1931-32 con lo specchietto dei voti riportati e, per coloro che abbiano superato esami di Stato, certificato con i voti riportati negli esami medesimi;

d) dichiarazione del podestà sulla professione del padre, sul numero, sulla età, sulla professione e sul grado di parentela delle persone che compongono la famiglia (legalizzato);

e) certificato del procuratore delle imposte che attesti l'ammontare delle imposte pagate — nel Comune di origine e in quello di residenza — dall'aspirante e dagli altri componenti la famiglia (quando la famiglia risiede in Comune diverso da quello di origine, occorre analogo certificato anche pel Comune di origine);

f) certificato di cittadinanza italiana (legalizzato);

g) ai suddetti documenti dovrà essere unita una dichiarazione con la quale la famiglia dell'aspirante si obblighi a pagare le spese di primo ingresso e quelle accessorie. Potranno inoltre essere uniti tutti gli altri documenti che l'istante ritenga opportuno di produrre nel proprio interesse.

Per il Conservatorio della « Divina Provvidenza » in Roma, si dovrà produrre un certificato podestarile comprovante la condizione di figlia legittima di impiegato civile o pensionato dello Stato, orfana di uno o di entrambi i genitori.

Per i Reali educandati di Napoli occorre presentare un certificato dal quale risulti che l'aspirante è figlia di insegnante elementare in attività di servizio o pensionato.

Per il Collegio di S. Agostino in Piacenza occorre presentare un certificato del podestà dal quale risulti che la concorrente appartiene ad una delle categorie di benemeriti sopraindicati.

5. — Le giovani che siano già alunne di Istituti pubblici di educazione femminile sono dispensate dal presentare il certificato di sana costituzione fisica.

6. — Le concessionarie di un posto gratuito decadranno da ogni diritto se, dopo la comunicazione del conferimento del posto, lasceranno passare un mese senza prenderne possesso.

7. — Le giovanette che otterranno un posto gratuito negli Istituti di educazione femminile predetti e non siano orfane di guerra o orfane di cittadini caduti per le idealità nazionali, saranno esonerate soltanto dal pagamento della retta annuale e, salvo i casi di decadenza, di sospensione o di revoca, godranno del beneficio del posto gratuito fino al termine degli studi che si possono compiere nell'Istituto stesso, presso il quale il posto è stato concesso.

I posti semigratuiti dànno diritto ad esenzione soltanto dal pagamento di metà della retta.

Roma, addì 22 giugno 1932 - Anno X

p. *Il Ministro*: DI MARZO.

(3783)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a quattro posti gratuiti nel Convitto « Dante Alighieri » di Gorizia.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 18 maggio 1924, n. 848, che istituisce 60 posti gratuiti nel Convitto « Dante Alighieri » di Gorizia;

Decreta:

È aperto il concorso a quattro posti gratuiti presso il Convitto « Dante Alighieri » di Gorizia, nonchè a quelli che rimarranno scoperti in seguito all'esito eventualmente negativo degli esami della sessione di riparazione sostenuta dagli alunni convittori, o per altre ragioni.

Detti posti saranno conferiti ad alunni della Venezia Giulia e Zara, meritevoli e di disagiate condizioni economiche, i quali siano cittadini italiani o italiani non regnicoli, intendano avviarsi agli studi secondari, e non abbiano età inferiore ai nove anni, nè superino gli anni quattordici al 31 dicembre 1932.

Il concorso è per titoli, da giudicarsi da una Commissione ministeriale.

Avranno la precedenza nell'assegnazione dei posti di studio:

a) i giovanetti resi inabili a causa della guerra, a condizione che la loro imperfezione sia tale da permettere la loro ammissione e il loro mantenimento in Convitto;

b) gli orfani di militari dell'Esercito italiano caduti in guerra e di cittadini morti a causa delle idealità nazionali;

c) i figli di militari dell'Esercito italiano che per ferite, malattie contratte in guerra o a causa della guerra, siano diventati inabili a proficuo lavoro; ed i figli dei cittadini che, per la causa nazionale si trovino nelle stesse condizioni;

d) gli orfani di coloro che siano morti a causa della guerra;

e) gli iscritti all'Opera nazionale Balilla;

f) i figli di coloro che abbiano conseguito nell'Esercito italiano almeno una medaglia di argento o due di bronzo al valor militare;

g) i giovanetti provenienti da altro Convitto pubblico o quelli che da almeno un anno frequentano questo Convitto verso corresponsione di retta intera o ridotta.

I concorrenti dovranno presentare entro il 10 agosto 1932 al Ministero (Ispettorato generale per gli Istituti di educazione) le domande controfirmate dal padre o da chi esercita la patria potestà, con la precisa indicazione del recapito.

Le istanze degli orfani di guerra e dei caduti per le idealità nazionali dovranno essere corredate di una dichiarazione del Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra o di altra autorità che attesti tale loro condizione. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) atto di nascita legalizzato dal presidente del Tribunale;

b) certificato dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante e i membri della sua famiglia durante l'ultimo mese non hanno contratto malattie infettive;

c) pagella dell'anno scolastico 1931-32 e, per i candidati inscrivendi alla prima classe di una scuola media, l'attestato di ammissione alle scuole;

d) dichiarazione del podestà del Comune di residenza, da cui risulti la composizione della famiglia, convivente con l'aspirante, il numero, l'età, la professione dei membri di essa e la relazione di parentela tra i medesimi. La firma del podestà deve essere legalizzata dal prefetto;

e) certificato dei procuratori delle imposte competenti per i Comuni di residenza e di nascita dell'aspirante e dei suoi genitori;

f) certificato di cittadinanza italiana;

g) certificato di vaccinazione o di sofferto vaiuolo;

h) tessera dell'Opera nazionale Balilla.

I giovani già convittori sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *g*).

La domanda e i documenti sono esenti dalla tassa di bollo a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268;

i) nella domanda di ammissione al concorso, chi esercita la patria potestà dovrà dichiarare che la famiglia dell'aspirante si obbliga di pagare le spese personali di prima ammissione (corredo, calzature, biancheria personale, da letto, ecc.) nonchè quelle per libri, oggetti di cancelleria, spese di corrispondenza, tasse scolastiche, ecc., secondo le indicazioni del rettore del Convitto. Alla domanda potranno essere allegati per visione, salvo restituzione, quegli altri documenti che valgono a dimostrare le benemerenze patriottiche e civili della famiglia dell'aspirante.

I figli degli impiegati dello Stato sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana.

I concessionari di un posto gratuito decadranno da ogni diritto, a favore del concorrente successivamente classificato, se dopo la comunicazione avuta del conferimento del posto lasceranno trascorrere un mese senza prenderne possesso.

I vincitori del concorso conserveranno il posto gratuito nel Convitto di Gorizia fino al compimento degli studi secondari, a condizione che non ripetano l'anno scolastico e non siano colpiti da una punizione disciplinare superiore a quella di cui alla lettera *e*) dell'art. 19 del regolamento sugli esami 4 maggio 1925, n. 653.

Roma, addì 22 giugno 1932 - Anno X

p. *Il Ministro*: Di Marzo.

(3782)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.